

La Camera,

premessò che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

che tra i requisiti fattuali per l'accertamento dell'esistenza di una innovativa offerta di nuovi canali informativi sulla tecnologia digitale terrestre, lo stesso decreto indica la produzione di programmi originali,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di sua competenza, l'ideazione e la realizzazione di una programmazione specifica volta al pubblico dei minori, nel rispetto dei principi e delle finalità del codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002.

9/310 ed abb./**23**. Luongo.

La Camera,

premessò che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rin-

vio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

lo stesso decreto prevede la possibilità che tale accertamento possa concludersi anche con un esito negativo e che pertanto si debbano adottare le misure per dare attuazione a quanto disposto nella nota giurisprudenza costituzionale;

nell'immediato, le suddette misure, possano produrre effetti sull'occupazione delle imprese interessate e che sui lavoratori non grava nessuna responsabilità circa la indebita ed illegittima situazione ormai consolidatasi da anni nel nostro sistema radiotelevisivo,

impegna il Governo

ad individuare e predisporre tempestivamente, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore radiotelevisivo, le misure di ammortizzazione sociale e di integrazione salariale che si dovessero rivelare necessarie.

9/310 ed abb./**24**. Martella.

La Camera,

premessò che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma

del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni,

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio.

9/310 ed abb./**25**. Gambale.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verifi-

care se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni,

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva.

9/310 ed abb./**26**. Volpini.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese; con particolare riferimento al settore della ricerca scientifica e tecnologica.

9/310 ed abb./**27**. Rosato.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consuma-

tori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore farmaceutico.

9/310 ed abb./**28**. Tocci.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore farmaceutico.

9/310 ed abb./**29**. Albonetti.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia

degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'istruzione e formazione.

9/310 ed abb./**30**. Sasso.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'ema-

nazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali.

9/310 ed abb./**31**. Lolli.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti.

9/310 ed abb./**32**. Pasetto.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, nè sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

9/310 ed abb./**33**. Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia

degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, nè sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema,

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'editoria.

9/310 ed abb./**34**. Susini.

La Camera,

premesso che:

in molti comuni della Basilicata, in particolare nell'area nord-est (Palazzo S. Gervasio, Bonzi, Genzano, Montemilone, eccetera), la ricezione del TG3 nazionale non è assicurata con una evidente penalizzazione dei cittadini, che chiedono di poter essere informati circa gli eventi, la cultura, l'attività istituzionale e quant'altro accade nella regione;

ritenuto che sia una « vera beffa » far ricevere come accade per il TG3 Puglia ai cittadini lucani succitati;

impegna il Governo  
a garantire, dando specifiche disposizioni  
in merito alla RAI, la ricezione del TG3  
regionale nel 90 per cento del territorio,  
conformemente al contratto di servizio.

9/310 ed abb./**35**. (*Testo modificato nel  
corso della seduta*) Lettieri.

La Camera,

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo istituzionale con  
le parti sociali per seguire l'evoluzione

tecnologica, economica, produttiva e so-  
ciale del sistema della comunicazione;

ad individuare, in collaborazione con  
le parti sociali, eventuali misure a tutela  
dei lavoratori in relazione ai processi di  
riorganizzazione produttiva;

a promuovere, in collaborazione con  
le parti sociali, una specifica formazione  
professionale;

a vigilare affinché i processi di tra-  
sformazione in public-company della RAI  
si svolgano assicurando i diritti dei dipen-  
denti.

9/310 ed abb./**36**. Cannella.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Crisi del comparto agrumicolo siciliano)**

ANEDDA, LA GRUA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

alluvioni, gelate e scirocco degli ultimi mesi del 2003 hanno messo in difficoltà i produttori di agrumi siciliani, che non sono riusciti a rispettare i contratti firmati con le aziende di trasformazione per la produzione di succhi di frutta e derivati;

ciò potrebbe comportare la revoca, da parte dell'Unione europea, dei contri-

buti concessi alle aziende di trasformazione e l'applicazione di sanzioni a carico dei produttori;

del calo di produzione hanno risentito proprio le aziende di trasformazione, alle quali i produttori hanno fornito meno del 75 per cento delle arance, dei mandarini e dei limoni dovuti per contratto;

la stipula di questi contratti dà diritto a contributi europei a vantaggio delle aziende, che possono in tal modo pagare i produttori;

secondo ragionevoli stime i produttori riusciranno a garantire alle industrie appena il 45 per cento degli agrumi previsti, a fronte della soglia minima del 75 per cento di quanto previsto nei contratti, determinando, di conseguenza, la revoca dei contributi per le aziende e le sanzioni per i produttori —:

se non ritenga opportuno emanare, con urgenza, un decreto che dichiari lo stato di crisi del comparto, escludendo in tal modo il rischio di sanzioni e la perdita dei contributi e consentendo la richiesta di cassa integrazione per le aziende in difficoltà. (3-03205)

(23 marzo 2004)

**(Sezione 2 – Iniziative per rilanciare l'industria siciliana)**

GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

da molto tempo l'industria siciliana attraversa una forte crisi, che colpisce gravemente tutte le province;

tale situazione ha raggiunto livelli drammatici, soprattutto in settori come quello metalmeccanico, maggiormente esposto a crisi occupazionale, e quello chimico, che è minacciato dai processi di razionalizzazione avviati dalle grandi società petrolchimiche e dalle necessarie iniziative a tutela della salute dei lavoratori e della popolazione residente nell'area;

nel mese di aprile 2004 è previsto uno sciopero dell'industria siciliana per protestare contro la desertificazione industriale, la fuga dei grandi gruppi, l'inerzia dell'assessore regionale all'industria;

da molti anni nella regione si attende invano l'attivazione di un accordo di programma nell'industria;

non realizzare tale accordo significherebbe condannare le aree industriali ad un progressivo indebolimento delle risorse per il risanamento ambientale e alla perdita di centinaia di posti di lavoro —:

quali siano i tempi di attivazione dell'accordo di programma e quali iniziative intenda adottare ai fini di un rilancio dell'industria siciliana, che sia compatibile con la tutela ambientale e il mantenimento di adeguati livelli occupazionali. (3-03206)

(23 marzo 2004)

**(Sezione 3 – Dati concernenti aziende in difficoltà con conseguenti rischi sul piano dell'occupazione e degli adempimenti fiscali)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

è volontà del Governo pervenire all'emanazione di un provvedimento di urgenza, cosiddetto « decreto spalma Irpef », con riferimento alla gravissima situazione finanziaria di diverse società di calcio;

la rilevanza della questione è notevole, con aspetti anche di ordine pubblico, come dimostrato dagli eventi della partita Roma-Lazio di domenica 21 marzo 2004;

vi è la necessità di impedire che l'opinione pubblica percepisca questo tipo di interventi come assistenzialistici nei confronti di un settore come quello del calcio, « drogato » da ingaggi e compensi al di fuori di ogni logica economica e commerciale;

sono da considerare le precedenti misure adottate nei mesi scorsi, tra cui il cosiddetto decreto « spalma debiti », che, alla luce della situazione attuale, pare non abbiano ottenuto risultati apprezzabili —:

quanti posti di lavoro, relativi ad aziende non appartenenti al settore calcistico, siano a rischio per situazioni causate da difficoltà aziendali e conseguente morosità fiscale analoghe a quelle addotte dalle società di calcio potenziali beneficiarie del decreto. (3-03210)

(23 marzo 2004)

**(Sezione 4 – Interpretazione delle norme concernenti l'ordine di precedenza nei trasferimenti del personale docente e del personale Ata portatore di handicap)**

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il principio ispiratore della legge n. 104 del 1992 è stato quello di garantire le persone disabili che avessero maggiore necessità di tutela: nel testo tale situazione viene indicata con l'introduzione di una nuova fattispecie giuridica, che è il concetto di gravità;

il concetto di gravità distingue, nel caleidoscopio di innumerevoli situazioni di disabilità, la persona con delle « caratteristiche » ben precise, suddividendo coloro che sono autonomi negli atti della vita quotidiana da coloro che, invece, non lo sono e che, quindi, hanno la necessità di essere assistiti in maniera continuativa. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, infatti, recita: « qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici »;

ben due sono le visite mediche alle quali la persona disabile deve sottoporsi: una di invalidità civile ed una seconda volta al riconoscimento dell'*handicap*. La prima ha carattere prettamente medico-legale, mentre la seconda assume un valore medico-sociale;

la normativa che tratta di invalidità civile prevede per tutti coloro che hanno una patologia o una menomazione fisica, psichica o sensoriale la valutazione di tali stati invalidanti, tramite una commissione medica pubblica diversa da quella prevista dalla legge n. 104 del 1992, in forma percentuale, assumendo rilevanza giuridica dal 46 per cento al 100 per cento, intendendo con 100 per cento quelle patologie altamente invalidanti;

il possesso di certificazione di invalidità al 100 per cento è generalmente *conditio sine qua non* per ottenere dalla specifica commissione la condizione di gravità: si può, dunque, avere una invalidità al 100 per cento e non essere « in gravità », ma chi è in condizione di gravità è necessariamente invalido totale;

non vi è obbligo per chi possiede già certificazione medico-legale di sottoporsi a visita in base alla legge n. 104 del 1992, ma generalmente le persone con invalidità

totale chiedono tale visita per essere riconosciuti « in gravità » ed ottenere il beneficio di « priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici »;

sulla base di tali premesse, le disposizioni del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di trasferimenti e di assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 prevedono, rispettivamente agli articoli 9 ed 8 (che sostanzialmente si ricalcano), le precedenze nell'assegnazione delle sedi;

l'ordine di precedenza è diviso in categorie, per tutelare in forma prioritaria soggetti rientranti in fattispecie giuridiche, che vanno da quelle ritenute più gravi a quelle più attenuate;

all'interno delle categorie sono raggruppate diverse fattispecie specifiche, ciascuna preceduta da lettere dell'alfabeto. Ad esempio, il gruppo III (personale portatore di *handicap*) contiene tre sottogruppi ([d] disabili con invalidità superiore ai due terzi, [e] personale con gravi malattie, [f] disabili in condizione di gravità), la cui sequenza è palesemente in ordine di crescente gravità;

risulta all'interrogante che gli uffici territoriali del centro servizi amministrativi (csa), su indicazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritengono invece l'ordine alfabetico in senso decrescente;

tale interpretazione dell'ordine alfabetico determina conseguenze fortemente negative nell'applicazione del contratto collettivo decentrato nazionale in materia di mobilità del personale docente, educativo ed Ata, perché determina nelle precedenze dei trasferimenti l'iniquo posizionamento dei disabili « gravi » in coda agli aventi diritto, ignorando, in maniera illogica, l'appartenenza della persona handicappata ad una categoria di maggiore o minore gravità rispetto ad un'altra —:

se il Ministro interrogato non ritenga questa interpretazione dell'ordine delle precedenze da parte degli uffici territoriali

del centro servizi amministrativi lesiva dei diritti delle persone (tra quelle disabili, le più bisognose di attenzione e di aiuto) e quali iniziative intenda assumere per correggere la situazione descritta. (3-03204)

(23 marzo 2004)

**(Sezione 5 – Introiti realizzati dallo Stato a seguito del recente condono edilizio)**

REALACCI, BANTI, IANNUZZI, REDUZZI, VILLARI, BIMBI, BINDI, FIORONI, FISTAROL, FRIGATO, GENTILONI, GIACHETTI e MARCORA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 contiene norme « per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali »;

tale terminologia nasconde, secondo gli interroganti, un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

dai dati forniti dal Cresme ed elaborati dall'annuale « Rapporto ecomafia » di Legambiente emerge che nei due bienni relativi ai due precedenti condoni, 1985-86 e 1994-95, si sono raggiunti i massimi picchi di manufatti abusivi;

per il 2003, sempre dai dati forniti dal Cresme ed elaborati da Legambiente, sono stimati, per difetto, la realizzazione di circa 40.000 nuovi manufatti abusivi, rispetto ai 28.276 del 2001, con un incre-

mento pari a poco meno del 43 per cento, ed è fuori discussione, secondo gli interroganti, un incremento altrettanto deciso e importante anche per l'anno 2004;

a supporto di questa tesi basti ricordare che nel 2002, quando si era ventilata l'ipotesi di un condono, il solo « effetto annuncio » ha provocato la realizzazione di ben 30.821 abusi, rispetto ai 28.276 realizzati nel 2001, pari ad un aumento del 9 per cento, con una concentrazione del 55 per cento del nuovo abusivismo nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa: in queste aree del Paese ormai una casa su quattro è abusiva;

l'azione di contrasto dell'illegalità edilizia e urbanistica portata avanti con impegno da molte procure e da molti amministratori locali, che hanno ottenuto rilevanti risultati anche sotto il profilo ambientale proprio nelle aree a maggior concentrazione di illeciti, ha dovuto nuovamente segnare il passo appena si è diffusa la notizia di nuovo condono edilizio, con un effetto moltiplicatore dei reati;

questa realtà è dimostrata da recenti inchieste giornalistiche e denunciata, ripetutamente, da amministratori locali e magistrati. È di questi giorni un esempio emblematico su tutti: mentre il comune di Roma abbatteva l'ennesimo manufatto abusivo, venivano realizzate nello stesso momento e nella stessa zona due ville abusive;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Agli interroganti non sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli « ecomafiosi », appartenenti ai 135 *clan* del cemento; molti organi di stampa nazionali, come ad esempio le edizioni di *la Repubblica*, *Il Corriere della Sera* di domenica 25

gennaio 2004 e *Il Sole 24 ore* del 2 e 6 febbraio 2004, hanno evidenziato come il condono nazionale, dopo aver già innescato questa spirale di nuovi abusi, si stia rivelando un fallimento, non solo dal punto di vista del governo del territorio, ma anche per il ridottissimo numero di domande di sanatoria;

a supporto di questa tesi e solo come esempio, si riportano alcuni dei dati riportati dalla *Adnkronos* in data 22 marzo 2004. Le domande di condono presentate risultano:

- 1) 350 al comune di Milano;
- 2) 280 al comune di Napoli;
- 3) 100 al comune di Bologna;
- 4) 200 al comune di Torino;

5) in Sicilia, a seguito della riapertura dei termini dei condoni edilizi del 1985 e del 1994, disposta con la legge finanziaria regionale per il 2003, sono state presentate poco più di un migliaio di domande di sanatoria, in particolare nel comune di Palermo sono state 412 le domande di sanatoria presentate; in conseguenza dell'esiguo numero di domande di sanatoria presentate, l'assessore ai beni culturali della Sicilia ha proposto di non applicare sull'isola il recente condono nazionale e di accantonare la legge sul riordino delle coste, che sanerebbe, con effetti devastanti, gli abusi compiuti lungo i litorali;

a fine febbraio 2004 le regioni Campania, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Lazio hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro il condono edilizio;

a fronte di questa situazione, il Governo sembra intenzionato a riaprire i termini per aderire al condono edilizio, in modo di avere anche il tempo per acquisire la sentenza della Corte Costituzionale;

questo ennesimo condono edilizio (il terzo in 20 anni), come risulta da stime fornite dall'Ance, comporta, per i comuni

italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro, gli stessi dovranno, infatti, spendere una cifra compresa fra 6 e 8 miliardi di euro per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali. Per non parlare del danno incalcolabile al territorio italiano;

ove tali notizie di stampa trovassero riscontro nella realtà, si tratterebbe, quindi, di un autentico fallimento della politica del Governo in materia di finanze, di legalità e di governo del territorio —:

se sia in grado di quantificare l'introito finanziario finora raggiunto, a fronte delle entrate previste per le casse dello Stato pari a 3,8 miliardi di euro, e se il Governo, visti il basso numero di adesioni e il conseguenziale mancato raggiungimento dell'introito finanziario previsto dal condono edilizio, non ritenga necessario un ripensamento complessivo della vicenda, in modo da evitare ulteriori danni al territorio. (3-03207)

(23 marzo 2004)

**(Sezione 6 – Tutela degli inquilini degli immobile dell'Agenzia del demanio acquistati dalla società Fintecna)**

VENDOLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto 10 dicembre 2003 del direttore generale del dipartimento del tesoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2003, serie generale, n. 297, si autorizzava l'agenzia del demanio a vendere a trattativa privata e in blocco i beni immobili di proprietà dello Stato elencati negli allegati al citato decreto;

nell'allegato sono stati inseriti terreni, autorimesse, locali commerciali, asili nido, campi sportivi, ma la parte più rilevante è composto da alloggi, ubicati in tutte le regioni italiane, ma anche in Grecia;

si tratta di beni di enti pubblici non territoriali (Monopoli dello Stato, Demanio ed altri), che sono stati venduti in blocco ai sensi degli articoli 41-bis, comma 6, e 29, comma 1, del decreto 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

in particolare gli alloggi, circa 400, del citato elenco allegato al decreto 10 dicembre 2003 sono stati venduti in blocco alla *Fintecna* spa, con sede in Roma, in via Versilia, n. 2, a far data dal 23 dicembre 2003, a seguito di una manifestazione di interesse all'acquisto avanzata con nota n. 12071 del 5 dicembre 2003;

la *Fintecna* è una società il cui capitale azionario è al 100 per cento del ministero dell'economia e delle finanze;

con lettere raccomandate con avviso di ricevimento, il ministero dell'economia e delle finanze — amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato — ha comunicato agli inquilini che gli alloggi sono stati acquistati dalla *Fintecna* e che, a partire dal 23 dicembre 2003, l'amministrazione non ha più la titolarità della proprietà e che non bisogna più versare alla stessa le spettanze mensili. Tali lettere hanno creato tra gli inquilini incertezza per il futuro e preoccupazioni, alle quali va data una risposta concreta e certa —:

se gli alloggi in questione saranno oggetto di dismissione e in tale contesto se agli inquilini sarà garantito il diritto alla prelazione, con quali modalità sarà eventualmente determinato il prezzo di vendita, quali forme di tutela siano previste per coloro che sono impossibilitati a procedere all'eventuale acquisto, tenuto conto, inoltre, che molti contratti di locazione sono scaduti o in scadenza, e se non ritenga necessario procedere a rinnovi contrattuali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, previo accordo integrativo con le organizzazioni sindacali degli inquilini. (3-03208)

(23 marzo 2004)

**(Sezione 7 - Data delle consultazioni elettorali amministrative ed europee)**

CABRAS, MONTECCHI, VIOLANTE, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, INNOCENTI, MAGNOLFI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, LEONI, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, D'ALEMA, MARONE, POLLASTRINI, SABATTINI e SODA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

come noto, in base alle vigenti disposizioni di legge, il rinnovo delle amministrazioni provinciali, comunali e circoscrizionali può svolgersi durante il periodo che intercorre tra le date del 15 aprile e del 15 giugno di ciascun anno, previa emanazione del decreto del Ministro interrogato di indicazione della data di celebrazione delle consultazioni elettorali, emanazione che deve, comunque, intervenire non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente;

la concomitanza delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo ha indotto l'Esecutivo a proporre l'abbinamento delle due consultazioni elettorali da tenersi nelle giornate di sabato e domenica, nonché a modificare la legislazione vigente, al fine di rendere compatibile il suddetto abbinamento;

fino ad oggi non si conoscono atti che diano garanzie sulla data effettiva delle scadenze elettorali —:

con quali modalità intenda fornire a tutte le forze politiche e all'opinione pubblica informazioni certe sulle date in cui si svolgeranno le elezioni europee ed amministrative. (3-03209)

(23 marzo 2004)

**(Sezione 8 - Integrazione del bando di concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale del 28 febbraio 2004)**

ANTONIO RUSSO. — *Al Ministro della giustizia.* — Premesso che:

con decreto ministeriale del 28 febbraio 2004 del Ministro interrogato è stato

pubblicato un bando di concorso per uditore giudiziario, nel quale è previsto lo svolgimento di una prova preliminare;

all'articolo 4, punto 16), lettera *d*), del predetto decreto, viene riconosciuto il diritto all'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte per coloro che risultano diplomati alla scuola di specializzazione per le professioni legali ed anche per quei candidati anche solo in procinto di conseguire tale diploma;

tale bando non riconosce, allo stesso modo, il diritto all'esonero dalla prova preliminare a tutti quei candidati che, entro la data di indizione del concorso, hanno superato l'esame di abilitazione alla professione forense, creando così un'evidente disparità di trattamento tra coloro

che risultino in possesso di un semplice diploma rilasciato da una scuola di specializzazione, o addirittura si trovino soltanto in procinto di conseguirlo, e coloro che, invece, conclusi gli studi universitari, hanno sostenuto e superato l'esame di abilitazione alla professione forense, in ogni caso dopo aver svolto il biennio di pratica forense presso uno studio legale —:

se non ritenga assolutamente indispensabile e urgente integrare il predetto bando, estendendo l'esonero dalla prova preliminare anche a tutti i candidati che abbiano superato l'esame di abilitazione alla professione forense entro il 31 dicembre 2003. (3-03211)

(23 marzo 2004)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2791 — DISPOSIZIONI CONCERNENTI I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN ITALIA, IN ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2002/772/CE, DEL CONSIGLIO (APPROVATO DAL SENATO) (4828)**

**(A.C 4828 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

**(A.C 4828 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

(Membro del Parlamento europeo).

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, le parole: « rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: « I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: « rappresentanti » è sostituita dalla seguente: « membri »;

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: « rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membro del Parlamento europeo spettante all'Italia »;

e) all'articolo 6:

1) al primo comma, alinea, le parole: « rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membro del Parlamento europeo spettante all'Italia »;

2) al secondo comma, le parole: « il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « il membro del Parlamento europeo »;

3) al terzo comma, le parole: « il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « il membro del Parlamento europeo »;

4) al quarto comma, le parole: « Il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « Il membro del Parlamento europeo »;

5) al sesto comma, le parole: « ai rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « ai membri »;

f) all'articolo 7, primo comma, le parole: « rappresentanti italiani al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: « dei rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri »;

h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: « ai rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « ai candidati »;

i) all'articolo 40, primo comma, le parole: « dei rappresentanti al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

l) all'articolo 41, primo comma, le parole: « Il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « Il candidato »;

m) all'articolo 44, primo comma, le parole: « di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, »;

n) all'articolo 49, primo comma, le parole: « dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad »;

o) all'articolo 51, primo comma, le parole: « rappresentanti italiani al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, »;

p) all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: « rappresentanti al » sono sostituite dalle seguenti: « membri del »;

2) al secondo comma, la parola: « rappresentanti » è sostituita dalla seguente: « membri »;

q) all'articolo 55, primo comma, le parole: « rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ».

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: « Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

c) all'articolo 2, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo »;

d) all'articolo 3, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: « I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « I membri del Parlamento europeo »;

2) al secondo periodo, le parole: « Agli stessi rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « Agli stessi membri »;

e) all'articolo 4, primo comma, le parole: « Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, »;

f) all'articolo 5, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ».

3. Il riferimento ai « rappresentanti italiani al Parlamento europeo », contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia », ove compatibili.

**(A.C. 4828 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

*(Incompatibilità).*

1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

a) membro della Commissione delle Comunità europee;

b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

e) mediatore delle Comunità europee;

f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

g) membro del Comitato delle Regioni;

h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea ».

2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro ».

3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ».